



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione (FCE), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FCE e sul FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, e successive modifiche, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 223/2014 de Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabiliva le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) n. 559 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22/03/2014, della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014, della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FEASR, sul FSE, sul FCE, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

VISTI i Regolamenti delegati (UE) nn. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1929/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTI i Regolamenti Delegati (UE) n. 90/2017 della Commissione del 31 ottobre 2016 e n. 2016/2017 della Commissione del 29 agosto 2017 recanti modifica del regolamento delegato (UE) n. 2195/2015 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FSE, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 397 del 5 dicembre 2016 che attribuisce alla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia competente in materia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, le funzioni di Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione del PON "Inclusione" FSE 2014-2020 e del PO I FEAD 2014-2020, nonché le connesse responsabilità di programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo del programma;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, con il quale è stata adottata la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Dir. Gen. per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 29 dicembre 2017 al foglio n. 2419, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 20 del 25 gennaio 2018, che ha trasferito le funzioni dell'Autorità di gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD alla Divisione III della nuova Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione sociale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 marzo 2020 al n. 387, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Angelo Marano;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 febbraio 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007-2013 nell'ambito dei PON;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il PON Inclusione, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n. 5237 del 11 luglio 2019, con Decisione C (2020) n. 1848 del 19 marzo 2020 e da ultimo con Decisione C (2020) n. 8043 del 17 novembre 2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il PO I FEAD, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 9679 dell'11 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2019) n. 9423 del 19 dicembre 2019 e da ultimo con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2020) n. 6277 del 9 settembre 2020 a titolarità del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all'art. 1, comma 386, il quale ha previsto l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo denominato "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale";

VISTO il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020;

VISTO il Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 che ha istituito il Reddito di Inclusione, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 7 in materia di valutazione multidimensionale dei bisogni dei nuclei familiari beneficiari e della successiva stipula di un progetto personalizzato, inclusivo di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà;

CONSIDERATO che il citato PON Inclusione prevede, negli Assi 1 e 2 (linea 9.5.9) di sostenere la riduzione della marginalità estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora e che le risorse siano assegnate tramite avvisi "non competitivi", definiti dall'Autorità di Gestione in collaborazione con le Amministrazioni regionali, per la selezione di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte dalle Città metropolitane o dalle città con più di 250 mila abitanti ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti territoriali di competenza o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni;

CONSIDERATO che il citato PO I FEAD prevede, nella misura 4, la realizzazione di interventi a bassa soglia per rispondere ai bisogni materiali di base immediati delle persone senza dimora attraverso la distribuzione di beni di prima necessità, nonché di altri beni materiali all'interno di progetti più complessivi di accompagnamento finalizzati all'autonomia, sulla base di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250mila abitanti ovvero dalle regioni, con riferimento agli Abiti territoriali di competenza o direttamente agli Ambiti a tal fine delegati; negli Assi 1 e 2 (linea 9.5.9) di sostenere la riduzione della marginalità estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora e che le risorse siano assegnate tramite avvisi non competitivi, definiti dall'Autorità di Gestione in collaborazione con le Amministrazioni regionali, per la selezione di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi nazionali;

VISTO l'Accordo in Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali per la promozione e la diffusione delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia;

VISTE le Convenzioni di Sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario nella realizzazione delle proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, da finanziare a valere sul Pon Inclusione e sul PO I FEAD – programmazione 2014–2020 – stipulate, alla data del presente Decreto, tra il Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e i Rappresentanti legali degli Enti Beneficiari:

VISTI i Decreti Direttoriali, registrati dagli organi di controllo, con i quali sono state approvate le Convenzioni di Sovvenzione di cui al punto precedente;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016, con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali l'Avviso pubblico n. 4/2016 per la presentazione di progetti da finanziare, a valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione Assi 1 e 2, azione 9.5.9 per un ammontare pari a € 25.000.000,00, e a valere sul Programma Operativo I FEAD (Misura 4) per un medesimo importo d € 25.000.000,00, per un finanziamento complessivo pari a € 50.000.000,00;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i provvedimenti approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale e, in particolare, il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, il Decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, il DPCM del 26 aprile 2020, il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, il DPCM del 18 maggio 2020, il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020;

CONSIDERATO che l'Avviso n. 4/2016 prevede - al punto 4.5 - che le attività progettuali si concludano entro il 31 dicembre 2019 e che le sopra citate Convenzioni di Sovvenzione prevedono - all'art. 3 "Obblighi in capo al Beneficiario" alla lettera m) - che le spese effettuate dai Beneficiari debbano essere sostenute e pagate entro e non oltre il 31 dicembre 2019;

VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144)";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale e 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 167 del 3 maggio 2020, con cui è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto dall'art. 4.5 dell'Avviso n. 4/2016, in ragione della complessità e della innovatività delle operazioni e del conseguente protrarsi della fase di avvio delle stesse;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 145 del 3 luglio 2020, con cui il Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha disposto di posporre il termine per la conclusione delle attività progettuali a valere sull'Avviso 4/2016 al 30 giugno 2021;

VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002)" con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 – Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

CONSIDERATA la situazione di grave difficoltà generata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, in cui i Beneficiari sono chiamati ad attuare i progetti ammessi al finanziamento dell'Avviso n. 4/2016 e la conseguente necessità di assicurare loro una maggiore flessibilità di intervento;

CONSIDERATO inoltre il sempre più cospicuo numero di richieste pervenute all'Autorità di Gestione dai Beneficiari, i quali lamentano gravi ritardi nell'attuazione delle operazioni sia a valere sul PON Inclusione sia a valere sul PO I FEAD, dovuti alla suddetta situazione di emergenza epidemiologica;

CONSIDERATA pertanto la concreta possibilità di ulteriori, gravi, rallentamenti, dovuti all'emergenza in corso, nella realizzazione delle operazioni suddette da parte dei Beneficiari;

RITENUTO pertanto di concedere un'aggiuntiva proroga per la conclusione delle attività progettuali sostenute dall'Avviso 4/2016;

TANTO PREMESSO

DECRETA

ARTICOLO 1

Per le ragioni in premessa indicate si dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto dall'art. 4.5 dell'Avviso 4/2016. Le spese relative alle attività conclusive al 31 dicembre 2021 dovranno essere pagate e quietanzate entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tale data.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma, 27 maggio 2021

Il Direttore Generale

Angelo MARANO

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione
ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice
dell'Amministrazione Digitale"

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale